

COMUNE DI QUINTO VICENTINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

	Indice	Pag. I - IV
	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 2
	CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	Pag. 2
Art. 1	Finalità delle norme	Pag. 2
Art. 2	Competenze	Pag. 2
Art. 3	Responsabilità	Pag. 2
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento	Pag. 3
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico	Pag. 3
	CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	Pag. 4
Art. 6	Denuncia dei decessi	Pag. 4
Art. 7	Denuncia della causa di morte	Pag. 5
Art. 8	Nati morti e prodotti abortivi	Pag. 5
Art. 9	Casi di morte per malattie infettive - diffuse	Pag. 6
Art. 10	Denuncia decessi accidentali o delittuosi	Pag. 6
Art. 11	Rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere o di resti mortali	Pag. 6
Art. 12	Medico necroscopico	Pag. 7
Art. 13	Pratiche	Pag. 7
	CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	Pag. 7
Art. 14	Periodo di osservazione	Pag. 7
Art. 15	Protrazione del periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente	Pag. 8
Art. 16	Riduzione del periodo di osservazione	Pag. 8
Art. 17	Precauzioni durante il periodo di osservazione	Pag. 8
Art. 18	Deposito in osservazione	Pag. 8
Art. 19	Depositi e obitori speciali	Pag. 9
Art. 20	Depositi in osservazione di salme portatrici di radioattività o di malattie infettive-diffusive	Pag. 9
	CAPO IV INTERVENTI SUI CADAVERI	Pag. 10
Art. 21	Riscontro diagnostico	Pag. 10
Art. 22	Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico. Autopsie e trattamenti di conservazione	Pag. 10
Art. 23	Commercio di salme e di resti mortali	Pag. 10

	TITOLO II TRASPORTO E SEPOLTURA	Pag. 11
	CAPO I AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO	Pag. 11
Art. 24	Autorizzazione alla sepoltura	Pag. 11
Art. 25	Nulla osta dell'Autorità giudiziaria	Pag. 11
Art. 26	Inumazioni di parti di corpo umano	Pag. 11
Art. 27	Inumazioni di nati morti e prodotti abortivi	Pag. 11
	CAPO II FERETRI	Pag. 12
Art. 28	Deposizione del cadavere nel feretro	Pag. 12
Art. 29	Caratteristiche dei feretri	Pag. 13
Art. 30	Feretri di salme trasferite in o da altro Comune	Pag. 14
Art. 31	Fornitura gratuita dei feretri	Pag. 14
Art. 32	Chiusura del feretro	Pag. 15
Art. 33	Verbale di incassatura di salma	Pag. 15
Art. 34	Piastrina di riconoscimento	Pag. 15
	CAPO III TRASPORTI FUNEBRI	Pag. 16
Art. 35	Definizione di trasporto funebre	Pag. 16
Art. 36	Servizio di trasporto funebre	Pag. 16
Art. 37	Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e viceversa	Pag. 16
Art. 38	Autorizzazione al trasporto	Pag. 17
Art. 39	Obbligo dell'autorizzazione al trasporto	Pag. 17
Art. 40	Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive	Pag. 17
Art. 41	Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero.	Pag. 18
Art. 42	Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero	Pag. 18
Art. 43	Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri	Pag. 18
Art. 44	Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche	Pag. 18.
Art. 45	Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche	Pag. 19
Art. 46	Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri	Pag. 19
	CAPO IV CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO	Pag. 19
Art. 47	Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero	Pag. 19
Art. 48	Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione	Pag. 20
Art. 49	Registro delle inumazioni e tumulazioni	Pag. 21
Art. 50	Divieto di riapertura del feretro	Pag. 21
	CAPO V INUMAZIONI	Pag. 22
Art. 51	Campi comuni	Pag. 22
Art. 52	Scavo e utilizzazione delle fosse	Pag. 22
Art. 53	Deposizione del feretro nella fossa	Pag. 22
Art. 54	Divieto di riapertura	Pag. 23
Art. 55	Numerazione e individuazione delle fosse	Pag. 23

Art. 56	Lapidi, segni funebri, scritte commemorative, ornamento e luci votive	Pag. 23
	CAPO VI TUMULAZIONI	Pag. 24
Art. 57	Definizione di tumulazione	Pag. 24
Art. 58	Sistema di tumulazione – Divieto di riapertura dei loculi	Pag. 24
Art. 59	Muratura dei loculi	Pag. 24
Art. 60	Tumulazioni provvisorie	Pag. 25
	CAPO VII CREMAZIONI	Pag. 25
Art. 61	Crematorio	Pag. 25
Art. 62	Autorizzazione alla cremazione	Pag. 25
Art. 63	Dispersione delle ceneri	Pag. 26
Art. 64	Urne cinerarie	Pag. 26
Art. 65	Verbale di consegna - registro	Pag. 27
	CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag. 27
Art. 66	Tempistiche	Pag. 27
Art. 67	Classificazione di esumazioni	Pag. 27
Art. 68	Esumazioni ordinarie	Pag. 28
Art. 69	Esumazioni straordinarie	Pag. 29
Art. 70	Estumulazioni	Pag. 29
Art. 71	Divieto di riduzione di salma estumulata	Pag. 30
Art. 72	Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni	Pag. 30
Art. 73	Oggetti da recuperare	Pag. 30
Art. 74	Norme igieniche	Pag. 31
Art. 75	Corrispettivi	Pag. 31
	TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI	Pag. 32
	CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO	Pag. 32
Art. 76	Concessione di aree e manufatti per tombe o cappelle gentilizie	Pag. 32
Art. 77	Concessione per sepolture individuali	Pag. 34
Art. 78	Diritto d'uso della sepoltura	Pag. 33
Art. 79	Durata delle concessioni	Pag. 34
Art. 80	Manutenzione delle sepolture	Pag. 34
Art. 81	Decadenza dalla concessione	Pag. 35
Art. 82	Revoca della concessione	Pag. 35
Art. 83	Estinzione della concessione	Pag. 36
Art. 84	Effetti della decadenza o della scadenza della concessione	Pag. 36
	CAPO II DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA	Pag. 37
Art. 85	Divisione – Subentri	Pag. 37
Art. 86	Rimborso per rinuncia alla concessione	Pag. 38
Art. 87	Fascicoli delle concessioni cimiteriali	Pag. 39
	TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO	Pag. 40
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 40
Art. 88	Disposizioni generali – Vigilanza	Pag. 40

Art. 89	Suddivisione del cimitero	Pag. 40
Art. 90	Reparti speciali	Pag. 41
Art. 91	Depositi temporanei	Pag. 41
	CAPO II CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE – OSSARIO E CINERARIO COMUNE	Pag. 42
Art. 92	Camera mortuaria	Pag. 42
Art. 93	Ossario comune	Pag. 42
Art. 94	Cinerario comune	Pag. 43
	CAPO III NORME COMPORTAMENTALI	Pag. 43
Art. 95	Orario	Pag. 43
Art. 96	Disciplina dell'ingresso	Pag. 43
Art. 97	Divieti speciali	Pag. 43
Art. 98	Riti funebri	Pag. 44
Art. 99	Epigrafi	Pag. 44
Art. 100	Fiori e piante ornamentali	Pag. 45
Art. 101	Materiali ornamentali	Pag. 45
Art. 102	Rifiuti speciali cimiteriali	Pag. 46
Art. 103	Rifiuti consistenti in fiori e verde	Pag. 46
Art. 104	Compiti del Comune	Pag. 46
Art. 105	Compiti degli incaricati alle sepolture	Pag. 47
	CAPO IV OBBLIGHI DELLE IMPRESE PER LAVORI PRIVATI	Pag. 48
Art. 106	Accesso al cimitero	Pag. 48
Art. 107	Personale delle imprese	Pag. 48
	CAPO V AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI	Pag. 49
Art. 108	Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private	Pag. 49
Art. 109	Opere su sepolture individuali	Pag. 50
Art. 110	Responsabilità per l'esecuzione delle opere	Pag. 50
Art. 111	Recinzione aree – materiali di scavo	Pag. 51
Art. 112	Orario di lavoro	Pag. 51
Art. 113	Sospensione dei lavori	Pag. 51
Art. 114	Vigilanza	Pag. 52
Art. 115	Opere costruite in difformità	Pag. 52
	TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 53
	CAPO I DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 53
Art. 116	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	Pag. 53
Art. 117	Cautele	Pag. 53
Art. 118	Responsabile dei Servizi Cimiteriali	Pag. 53
Art. 119	Concessioni pregresse	Pag. 54
Art. 120	Concessioni scadute	Pag. 54
Art. 121	Contratti non ancora stipulati	Pag. 54

COMUNE DI QUINTO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 27/10/2006, modificato con deliberazioni di C.C. n. 15 del 29/03/2007 e con deliberazione di C.C. n. 24 del 09/10/2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità delle norme

Il presente regolamento assunto in riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi regionali ed in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone ed a disciplinare il servizio necroscopico, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse ai servizi cimiteriali.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone e cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono servizi gratuiti quelli di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, ed in particolare:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- d. l'estumulazione e l'esumazione ordinaria;
- e. la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- f. il recupero ed il relativo trasporto al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale disposto dall'autorità competente delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico;
- g. l'operazione di reinumazione nei campi comuni nonché l'uso della relativa fossa per il periodo di reinumazione;
- h. il trasporto e la sepoltura nei campi comuni di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
- i. interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico-sanitari;
- j. interventi a carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.

Tutti i servizi non elencati nel comma precedente sono a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto a disposizione, di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata a permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6

Denuncia dei decessi

Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nella abitazione defunto;
- b) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dal D.P.R. n. 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile.

L'Ufficiale di stato civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

Art. 7

Denuncia della causa di morte

Tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, secondo la loro conoscenza, ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte di cui sopra deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.

Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche in quanto applicabili, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 8

Nati morti e prodotti abortivi

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti, per i quali, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare all'Ufficiale dello Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

Art. 9

Casi di morte per malattie infettive-diffusive

Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (denuncia di malattia infettiva).

Il Sindaco provvede a darne subito comunicazione all'Azienda sanitaria locale per provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 10

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 11

Rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere o di resti mortali

Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza dei riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele ad un pronto soccorso ospedaliero.

Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero o nelle celle mortuarie dell'Ospedale civile, come stabilito in apposita convenzione tra gli enti, sempre che non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da esse impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito

comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale competente per territorio. L'Azienda sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12

Medico necroscopico

Il medico necroscopo esegue l'accertamento di morte non prima di 15 ore dal decesso che viene constatato nella sua immediatezza da parte del medico curante o dal medico di continuità assistenziale.

Art. 13

Pratiche

Sulla base della dichiarazione che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa dei medici incaricati, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme delle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito l'Ufficiale Sanitario.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 14

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni e il Decreto 22 agosto 1994 n. 582

Art. 15

Protrazione del periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 16

Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva di cui all'elenco del Ministero della sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario nominato dalla Azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale comunicherà le misure cautelative adottate al Sindaco ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Art. 17

Precauzioni durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, così come nel caso di trasporto effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Inoltre il cadavere non deve essere lasciato in abbandono, ma dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del sanitario nominato dalla Azienda sanitaria locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 18

Deposito in osservazione

In apposito locale nell'ambito del cimitero, per il prescritto periodo di osservazione, sentito il parere della competente A.S.L., devono riceversi le salme delle persone:

- a. morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b. morte in seguito a qualsiasi disgrazia nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Durante il periodo di osservazione presso il predetto locale i cadaveri non possono essere rimossi.

Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

Art. 19

Depositi ed obitori speciali

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda sanitaria locale secondo quanto dispone in proposito l'art. 15, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 285/1990.

E' possibile stipulare convenzioni con l'azienda ULSS per l'utilizzo delle celle mortuarie dell'ospedale.

Art. 20

Depositi in osservazione di salme portatrici di radioattività o di malattie infettive-diffusive

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale e dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

Le salme di persone portatrici di radioattività o morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale e le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO IV
INTERVENTI SUI CADAVERI

Art. 21

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previste dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 7. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda sanitaria locale.

Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 8. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL.SS. n. 1265/1934 e successive modifiche.

Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 22

Rilascio di cadaveri a scopo di studio.

Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico.

Autopsie e trattamenti di conservazione

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e previo consenso espresso dal donatore in vita o dei familiari.

Art. 23

COMMERCIO DI SALME E DI RESTI MORTALI

E' assolutamente vietato il commercio di salme, di parti anatomiche, di ossa e di resti mortali in genere.

TITOLO II

TRASPORTO E SEPOLTURA

CAPO I

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 24

Autorizzazione alla sepoltura

Sulla base della dichiarazione del medico necroscopico che ha accertato l'avvenuto decesso e che il decesso stesso non è, presumibilmente, dovuto a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà la sepoltura se sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396 sull'Ordinamento dello stato civile.

Art. 25

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta o presunta dovuta a causa delittuosa, e nel caso si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 11 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 26

Inumazione di parti del corpo umano

La inumazione di parti del corpo umano riconoscibili in seguito ad operazioni chirurgiche è disciplinata dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 254/2003.

Art. 27

Inumazioni di nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 38 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiute 28 settimane di età

intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II FERETRI

Art. 28

Deposizione del cadavere nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 29.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma.

Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale secondo il disposto del precedente art. 7, comma 4.

Art. 29

Caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazioni

- I feretri devono essere di legno facilmente biodegradabile e lo spessore delle tavole, a fondo intaglio, non può essere inferiore a cm. 2.;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- è vietato l'uso di casse di materiale non biodegradabile, così come l'impiego di tali materiali nelle parti decorative delle casse;
- l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- le casse devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Le prescrizioni di cui sopra si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in comune distante non più di 100 Km., sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui al punto seguente.

b) per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel punto precedente in merito ai trasporti di tragitto inferiore ai Km. 100, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

In merito alla struttura e consistenza delle casse si osservano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

c) per cremazioni

Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse:

- in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto a) previste per l'inumazione se il trasporto avviene all'interno del comune di decesso;
- in cassa di legno con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso non superiore ai 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga entro tale limite;
- in duplice cassa con le caratteristiche di quelle indicate al punto b) per trasporto con percorso oltre i 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga oltre tale limite.

Art. 30

Feretri di salme trasferite in o da altro Comune

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato deve essere verificata anche nel caso in cui la salma provenga da altro Comune.

Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può essere realizzata anche mediante la rimozione di idonei perni predisposti.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in base alle indicazioni del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'U.L.S.S..

Art. 31

Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 29 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari,

fatta salva eventuale rivalsa a carico degli eredi obbligati per legge o sull'eventuale patrimonio del defunto.

Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

In tutti gli altri casi la fornitura dei feretri, quale attività libera, avviene attraverso ditte private in concorrenza.

Art. 32

Chiusura del feretro

Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura, una congrua quantità di materiale assorbente idoneo, sempre biodegradabile e non putrescibile.

All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti, sotto la vigilanza del personale incaricato che appone apposito sigillo del Comune a conferma della corretta chiusura delle casse.

Art. 33

Verbale di incassatura di salma

All'atto della chiusura della salma nella cassa di zinco, dovrà essere redatto, da parte di personale a ciò delegato dall'Azienda sanitaria locale un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state assolte le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 28, 29 e 30, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 34

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata idonea piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto nonché le date di nascita e di morte.

Per le salme di persone sconosciute la piastrina recherà impressa la sola data della morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 35

Definizione di trasporto funebre

Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 36

Servizio di trasporto funebre

Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37

Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e viceversa

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune la salma deve essere racchiusa nella duplice cassa di cui al precedente art. 29 lett. b).

Nei mesi da aprile a settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Tale trattamento è eseguito dal sanitario nominato dell'Azienda sanitaria locale, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore di decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Per i trasporti da e per l'estero si applicano le prescrizioni e sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 così come integrato dal D.P.C.M. 26/05/2000.

Art. 38

Autorizzazione al trasporto

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco.

Art. 39

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 40

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 38, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato posto in duplice cassa, prevista dall'art. 29 lett. b).

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive- diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 41

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 42

Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.

Art. 43

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 44

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si eseguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 45

Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio di trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 46

Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 38, 41 e 41 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche di cui all'art. 64.

CAPO IV

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 47

Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a. dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
- b. dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 11.

Per la tumulazione occorre inoltre il certificato rilasciato dal sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale.

Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 26.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'Ufficio Comunale.

Art. 48

Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

Possano, inoltre, essere ricevuti:

- i cadaveri delle persone non residenti all'atto del decesso nel Comune, ma che sono stati residenti o dalla nascita o per almeno dieci anni;
- i cadaveri o i resti mortali delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma legate dai seguenti vincoli di parentela a persone residenti nel Comune o a salme già sepolte nei cimiteri: coniuge, genitori, figli, fratelli e relativi coniugi.

Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma nonché di funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.

In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:

- coniuge convivente;
- figli;
- genitori;
- altri parenti in ordine di grado.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto.

Art. 49

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Per ogni salma o resti mortali ricevuti vengono ritirati e conservati presso l'Ufficio comunale i documenti di cui all'art. 46 del presente Regolamento e vengono annotati in apposito registro delle sepolture, uno per ogni cimitero presente nel territorio, le sepolture che vengono eseguite, precisando:

- a) nome, cognome, età del defunto
- b) luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui agli artt. 23 ss.,
- c) giorno – mese - anno e ora dell'inumazione,
- d) numero d'ordine del permesso di seppellimento e il Comune che lo rilascia
- e) quanto necessario ad identificare il luogo preciso di deposizione:
 - per inumazioni: settore, fila, cippo
 - per tumulazioni: settore, fila e n. di loculo
 - per cremazioni: indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero (settore, fila e n. di loculo/celletta ossario) o, se fuori dal cimitero, del luogo in cui sono state trasportate secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.

Va inoltre registrata qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Le registrazioni di cui sopra possono avvenire con specifici sistemi informatici.

Art. 50

Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta la consegna del feretro all'incaricato della sepoltura, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria o per la realizzazione, sulla cassa metallica, dei tagli previsti dal 2° comma dell'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO V INUMAZIONI

Art. 51

Campi comuni

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità della falda freatica.

Non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 52

Scavo e utilizzazione delle fosse

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità dal piano di superficie del cimitero di m. 2, di m. 2,20 di lunghezza e m. 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 50 l'una dall'altra.

Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso di m. 0,50 che separa le fosse e posto alle spalle delle stesse.

Art. 53

Deposizione del feretro nella fossa - Divieto di riapertura

La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita curando che la terra prima scavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 54

Divieto di riapertura

Riempite le fosse contenenti i feretri, le stesse non potranno più essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 55

Numerazione e individuazione delle fosse

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo portante il numero progressivo. Tale numero verrà riportato nell'apposito registro delle sepolture.

Art. 56

Lapidi, segni funebri, scritte commemorative, ornamento e luci votive

A domanda dei parenti o di altri il Sindaco può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari.

L'installazione delle lapidi e dei copri-tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole decorative nel rispetto di quanto previsto all'art. 100 del presente Regolamento.

Sulle tombe non sono ammessi arbusti e piante. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed alla indicazione di chi fa apporre il ricordo.

E' facoltà della Giunta Comunale autorizzare, previa apposita istanza, altre iscrizioni integrative.

L'illuminazione votiva elettrica è gestita da ditta privata attraverso specifica convenzione con il Comune.

CAPO VI TUMULAZIONI

Art. 57

Definizione di tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in loculi o cellette ossario costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.

Art. 58

Sistema di tumulazione – Divieto di riapertura dei loculi

Nella tumulazione ogni feretro, avente le caratteristiche di cui all'art. 29, deve essere posto in loculo separato.

Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 59

Muratura dei loculi

Tutte le operazioni di muratura dei loculi e delle lapidi sono effettuate unicamente da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Il costo di tale operazione nelle tombe di famiglia, di cui all'art. 76, è a carico dei familiari del defunto.

Le lapidi dovranno essere poste in opera entro 30 giorni dalla tumulazione.

Murati i loculi gli stessi non potranno essere riaperti se non nel caso previsto dal successivo articolo o alla scadenza della concessione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle o per estumulazione.

Art. 60

Tumulazioni provvisorie

Le disposizioni degli articoli 29 e 58 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

CAPO VII

CREMAZIONI

Art. 61

Crematorio

Il Comune, per provvedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che offra garanzie di idoneità e di disponibilità.

Art. 62

Autorizzazione alla cremazione

L'ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione alla cremazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo l'acquisizione del certificato che escluda il sospetto di morte dovuta a reato, redatto dal medico curante o dal necroscopo (nei casi di soggetti deceduti senza assistenza medica) ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, del nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (art. 3 della L. 30/03/2001, n. 130).

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del

- defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 63

Dispersione e conservazione delle ceneri

La dispersione e la conservazione delle ceneri sono disciplinate dalla L. 30 marzo 2001 n. 130 e s.m.i. e dai Regolamenti di attuazione da questa previsti.

La dispersione delle ceneri in cimitero è consentita solo in aree a ciò appositamente destinate.

La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della strada.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 130/2001 o da personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.

E' possibile conservare le ceneri in apposite urne di cui all'art. seguente.

Art. 64

Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e opaco.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Nel rispetto della volontà del defunto le urne possono essere tumulate nelle cellette ossario o in loculi, anche in quelli già occupati da feretri e/o altre urne, o interrate.

Il trasporto delle urne non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

Art. 65

Verbale di consegna - Registro

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale.

Presso l'Ufficio competente al servizio cimiteriale è tenuto il registro delle sepolture con apposito capitolo relativo alle cremazioni in cui vanno annotate le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, nonché il luogo ove è stata depositata l'urna.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 66

Tempistiche

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le esumazioni straordinarie su istanza dei congiunti non possono essere eseguite dal 1° maggio al 30 settembre e quando si tratti di salma di persona deceduta per malattia infettiva, a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte ed a condizione che il dirigente del servizio di igiene pubblica dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione o comunque non prima di anni trenta dalla tumulazione e sono regolate da autorizzazione del Sindaco.

Art. 67

Classificazione di esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Si parla di esumazioni ordinarie quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, e di esumazioni straordinarie allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per ordine dell'Autorità Giudiziaria in merito ad indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 68

Esumazioni ordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.

Nel caso la salma non sia completamente scheletrizzata, il resto mortale potrà:

- rimanere nella stessa fossa in cui era stato inumato;
- essere reinumato in altra fossa, posta in un campo di rotazione, in contenitore di materiale biodegradabile;
- essere cremato, previo assenso degli aventi diritto, in contenitore di materiale facilmente combustibile;

Sull'esterno dei contenitori del comma precedente dovranno essere riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o intorno al contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché le sostanze utilizzate non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e di due anni nel caso si faccia uso di tali sostanze.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nel Cimitero sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

La raccolta dei resti umani in seguito alle esumazioni ordinarie può essere effettuata dal personale delegato dal Comune a tale servizio. In caso di dubbi può essere sentito il parere di un medico del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali curerà la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e di ciò verranno avvisate le famiglie interessate.

Art. 69

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto termine ordinario di scadenza (10 anni) per ordine dell'Autorità Giudiziaria, con le modalità previste dall'art. 73 del D.P.R. 285/1990, o su richiesta dei congiunti, previa autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura o a cremazione.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita che viene conservato agli atti del Comune.

Per le esumazioni straordinarie richieste da privati, è prescritto il pagamento del diritto fissato

Art. 70

Estumulazioni

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture concesse in prestito, si eseguono trascorsi almeno trent'anni dalla tumulazione ed esse sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Per le salme estumulate trascorsi trent'anni dalla tumulazione, i resti mortali devono essere o inumati per almeno 5 anni, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere praticando nella cassa metallica un'opportuna apertura o sostituendo il feretro con un altro di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze consentite che aiutino la scheletrizzazione, o cremati ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 254/2003.

Per le salme estumulate prima di trent'anni dalla tumulazione il resto mortale o il cadavere deve essere o inumato seguendo quanto specificato al comma precedente, per un periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, o cremati ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 254/2003.

Per le salme estumulate, indipendentemente dal periodo di tumulazione, la ritumulazione è consentita nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro su prescrizione del personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali.

Le operazioni di rimozione della muratura posta a chiusura del loculo sono eseguite a cura e spese dei concedenti.

Art. 71

Divieto di riduzione di salma estumulata

È vietato eseguire sulle salme tumulate e non operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Direttore del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Solo se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del medico del Servizio Igiene Pubblica.

Art. 72

Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni o delle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'articolo 46.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le modalità indicate nel successivo art. 102.

I materiali e le opere installate sulle sepolture qualora non vengano ritirati dagli interessati rimangono di proprietà del Comune.

Art. 73

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati all'ufficio Comunale competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 74

Norme igieniche

Nell'esecuzione delle operazioni di esumazioni od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

Art. 75

Corrispettivi

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie vengono eseguite previo pagamento dei diritti di cui alle tariffe vigenti.

TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

Art. 76

Concessione di aree e manufatti per tombe o cappelle gentilizie

Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso temporaneo di aree per l'inumazione o per la costruzione a cura e spese di privati od enti di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie, collettività o istituzioni e precisamente:

I singoli progetti di costruzioni di sepolture debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico su conforme parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro (escluse cassette ossario e urne cinerarie).

Il Comune può, inoltre, concedere in uso manufatti (tombe, cappelle) costruiti in proprio e utilizzabili per sepolture per famiglie, collettività o istituzioni.

Non può essere fatta concessione di aree o manufatti per sepolture a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Alle sepolture di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Il rilascio della concessione è regolato da uno schema di contratto-tipo, preceduto dall'istruttoria curata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e previo pagamento degli importi e dei diritti previsti per la concessione medesima.

Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Le spese per inumazione o tumulazione, esumazione o estumulazione straordinarie sono a carico dei privati.

Art. 77

Concessione per sepolture individuali

Il Comune può concedere a privati per l'inumazione e la tumulazione dei propri defunti:

- a. l'uso temporaneo di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
- b. l'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal Comune;
- c. l'uso temporaneo di cellette ossario costruite direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

Loculi e/o cellette ossario verranno concessi secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione.

Il rilascio della concessione è, inoltre, subordinato al pagamento dell'importo, stabilito con apposito provvedimento, del costo del manufatto o dell'area e al versamento dei diritti cimiteriali.

Art. 78

Diritto d'uso della sepoltura

Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Pertanto è fatto divieto assoluto di cessione per atto tra vivi e mortis causa di tutte le concessioni cimiteriali a terzi, ad eccezione di quelle che avvengono per successione ereditaria.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'oggetto della concessione, del concessionario, la durata, le clausole e condizioni della concessione medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Il diritto di uso per sepolture in tombe o cappelle gentilizie concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e del coniuge o convivente, dei loro familiari, ascendenti e discendenti; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il diritto d'uso di una sepoltura individuale, tomba a terra, loculo o celletta ossario, è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e non può essere trasferito a terzi, ma solamente restituito al Comune che effettuerà il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 86.

Art. 79

Durata delle concessioni

Per le concessioni si procederà alla stipula di apposito contratto, provvedendo alla registrazione solo in caso d'uso.

Le concessioni di loculi e ossari per la sepoltura individuale di cui all'art. 77 sono a tempo determinato e di durata pari a 35 anni dalla data di concessione, salvo rinnovo.

Le concessioni previste all'art. 76 del presente regolamento sono a tempo determinato e di durata pari a 99 anni, con decorrenza dalla data di concessione, salvo rinnovo. Per le concessioni a tempo perpetuo, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni dalla data di concessione.

La scadenza delle concessioni per le sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, verrà comunicata alle famiglie interessate.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, per un uguale periodo di tempo previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio del diritto d'uso.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

Art. 80

Manutenzione sepolture

Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di cui all'art. 77 e all'esecuzione di opere o restauri si ritenessero indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. I concessionari o gli aventi causa sono tenuti a corrispondere un importo calcolato in proporzione alla spese complessiva sostenuta.

Per le opere di cui all'art. 76 la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, o aventi causa, per parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza il Comune disporrà con ordinanza, previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme (o di trasferimento di resti mortali, ecc.), subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Se perdura lo stato di abbandono e d'incuria il Comune, previa diffida ad adempiere agli oneri di cui sopra, disporrà con ordinanza la decadenza ai sensi del successivo art. 81.

Art. 81

Decadenza dalla concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso di rinuncia, quando:

- a. per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione non venga iniziata entro un anno dalla data del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
- b. la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
- c. per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione, previa diffida;
- d. venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- e. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

Art. 82

Revoca della concessione

Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In tali casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito del Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario provvedendo alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme ed indicando nella stessa il predetto giorno.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 83

Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione all'ultimo domicilio dell'ultimo concessionario noto, rispettivamente nel campo comune o nel deposito temporaneo per un periodo di anni uno dopo il quale i resti saranno deposti nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

Le concessioni possono essere rinnovate su richiesta degli interessati. Il rinnovo è a discrezione del Comune ed è subordinato al prezzo vigente del diritto d'uso.

Art. 84

Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

In caso di revoca, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sentito il sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri per la collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal precedente 1° comma.

I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.

Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

Art. 85

Divisione – Subentri

Più concessionari, della medesima concessione, possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune al quale non sono opponibili i regolati rapporti interni.

In caso di decesso del concessionario gli eredi o loro aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Dirigente dei Servizi Cimiteriali, entro 12 mesi dalla data del decesso, indicando i soggetti aventi diritto all'intestazione della concessione e designando uno di essi quale responsabile della concessione nei confronti del Comune,

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i

concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione e secondo il principio della priorità al grado più stretto di parentela secondo le norme del Codice Civile, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto,

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune, in caso di mancata assunzione degli obblighi concessionari, provvede, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza.

La concessione viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 91, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. I resti mortali contenuti nel manufatto oggetto della concessione saranno conservati fino allo scadere dei termini previsti dalla legge in materia di esumazioni ed estumulazioni. In tal caso gli eventuali oneri gravanti sulla concessione verranno assolti dal Comune con eventuale recupero in danno di concessionari che dovessero successivamente vantare tale diritto.

Art. 86

Rimborso per rinuncia alla concessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, tombe gentilizie, loculi e ossari:

- a) quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o, comunque, siano libere da salme, resti o ceneri;
- c) quando, in caso di loculo o ossario, i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate.

Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo, scorporato delle eventuali spese per il ripristino della struttura allo stato originario, compresa pulizia e disinfestazione, calcolato come segue:

[durata di concessione – (meno) numero anni di utilizzo] x (per) [importo vigente al momento della rinuncia della concessione : (diviso) anni durata della concessione] – (meno) spese.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri. Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al punto precedente.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Art. 87

Fascicoli delle concessioni cimiteriali

Per ogni concessione cimiteriale sarà tenuto agli atti del Comune un apposito fascicolo contenente istanza di concessione, atto di concessione d'uso, i dati relativi al concessionario e aventi causa, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 88

Disposizioni generali – Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 100 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 così come modificato dal D.P.C.M. 26/05/2000.

L'ordine e la vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Alla manutenzione del Cimitero provvede il Comune con proprio personale e con ditta appositamente individuata. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione delle salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate ai soggetti incaricati dall'Amministrazione.

Sono di competenza esclusiva del Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e la funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge.

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 89

Suddivisione del cimitero

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a. campi di inumazione comune;
- b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e per collettività;
- d. loculi;

- e. cellette ossario;
- f. cellette cinerarie.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture per inumazioni in sepolcri di famiglia e per collettività per la durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria del cimitero comunale e da apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 90

Reparti speciali

Nel Cimitero è possibile prevedere dei reparti, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al comma precedente e per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, vengono inumati in un'apposita area, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato, o in caso di impedimento da un familiare, tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in sepoltura privata.

E' possibile individuare un'apposita area destinata alla sepoltura di prodotti abortivi e quelli del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

In via eccezionale possono esser istituiti dei reparti speciali per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a particolari categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 91

Depositi temporanei

All'interno del Cimitero possono essere costruiti appositi depositi temporanei nei quali può essere possibile, per un massimo di anni due, deporre i resti mortali esumati od estumulati

di persone che non hanno concessioni di qualunque genere e per i quali non vi siano disposizioni da parte di altre persone.

Per coloro che risultano aggiudicatari di concessioni di loculi, ma che materialmente non hanno ancora ricevuto la concessione, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino alla consegna del loculo.

Nei depositi temporanei verranno altresì collocati, per il periodo necessario ad individuare eventuali congiunti o parenti interessati ad una diversa sistemazione e prima di essere deposti nell'ossario comune, i resti mortali esumati, estumulati o comunque traslati d'ufficio.

CAPO II

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 92

Camera mortuaria

Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere.

La camera mortuaria deve presentare le caratteristiche previste all'art. 65 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Può anche essere istituita presso il locale Ospedale od altri istituti sanitari.

Art. 93

Ossario comune

Il cimitero deve avere un ossario comune destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990, e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 94

Cinerario comune

Il Cimitero deve avere un cinerario comune di cui al 6° comma dell'art. 80 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III

NORME COMPORTAMENTALI

Art. 95

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario definito dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa agli ingressi.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata a permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 96

Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È fatta eccezione per le speciali carrozzelle, tricicli, autovetture condotte da invalidi o da persone portatrici di handicaps.

È vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
- b. alle persone in condizioni in contrasto con il carattere sacro del cimitero;
- c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Art. 97

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- c. attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse;
- d. introdurre oggetti irriverenti;
- e. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, ecc.), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli Uffici Comunali competenti. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre, anche, l'autorizzazione dei familiari interessati;
- k. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
- l. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Direttore del Cimitero.
- n. qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, per quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 98

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso agli uffici comunali.

Art. 99

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Sindaco.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere ed indicare il nominativo della Ditta che esegue i lavori.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano asseverata da giuramento.

Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 100

Fiori e piante ornamentali

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, sempreverdi, corone e coltivare piccole aiuole decorative che occupino soltanto la superficie della fossa, purché con le radici e coi rami non ingombrino i passaggi attigui e le tombe vicine.

Sulle tombe private non sono ammessi arbusti e piante in contrasto con il comma precedente. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

Gli ornamenti di fiori freschi e piantine, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati

Art. 101

Materiali ornamentali

Dal Cimitero saranno eliminati d'ufficio tutti i materiali ornamentali a corredo di monumenti, lapidi, sarcofagi, tombe, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Verrà disposto il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 102

Rifiuti speciali cimiteriali

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono gestiti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22, dal D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e dal citato D.P.R. n. 254/2003.

Art. 103

Rifiuti consistenti in fiori e verde

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere rimossi, a cura di coloro che li hanno deposti, non appena si presentano appassiti o iniziano a deteriorarsi.

Con i fiori va tolta anche l'acqua dai vasi che vanno risciacquati.

Allorché fiori e piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, tale da rendere indecorosi la tomba o il tumulo, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari, sono assimilabili a rifiuti urbani e come tali vanno smaltiti e differenziati

Art. 104

Compiti del Comune

Spetta al Comune, nelle persone da questo incaricate:

- a. ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso i propri uffici il permesso al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b. tenere costantemente aggiornato il registro delle sepolture di cui all'articolo 49 del presente regolamento;
- c. sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;

- d. definire il numero delle fosse occorrenti per le inumazioni ed assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e. assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f. gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g. assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni. lavacri, disinfezioni, ecc.;
- h. disporre la raccolta e il deposito nell'ossario del Cimitero delle ossa dei cadaveri esumati o estumulati e lo smaltimento dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i. tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j. vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- k. custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l. segnalare al sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m. denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta cimitero;
- n. attenersi a tutte le prescrizioni date da Sindaco o sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte necessarie in ordine ai servizi affidati.

Art 105

Compiti degli incaricati alle sepolture

Alla ditta incaricata delle sepolture, con il preventivo controllo del Comune e/o dell'A.S.L. territorialmente competente, sono demandati i seguenti servizi principali:

- a. escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;

- b. provvedere alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c. ogni altra incombenza connessa ai servizi cimiteriali, come stabilito dal contratto d'appalto.

CAPO IV

OBBLIGHI DELLE IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

Art. 106

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione di lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e da certificato antimafia.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso.

Art. 107

Personale delle imprese

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

CAPO V
AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

Art. 108

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private

I progetti per la costruzione di sepolture private, cappelle, edicole e monumenti per famiglia e collettività devono essere presentati dopo il perfezionamento degli atti di concessione del suolo.

Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere rilasciati su conforme parere della Commissione Beni Ambientali e del Direttore del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS competente, osservate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

La presentazione del progetto, pena la decadenza della concessione, deve aver luogo entro un anno dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale che riguardino esclusivamente piccole decorazioni o iscrizioni applicate sulle lapidi delle tombe sono autorizzate con permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

A lavori ultimati il concessionario dovrà presentare regolare certificato di collaudo.

Art. 109

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private (coprifossa), si richiede la presentazione della domanda da parte del concessionario formulata secondo apposito modulo, con allegato il disegno con firma dell'impresa esecutrice. L'approvazione è di competenza del responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Le richieste sono approvate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per qualsiasi opera riguardante sia le fosse inumative che le cappelle, i sarcofaghi, i monumenti, ecc., è vietato rigorosamente variare il piano di calpestio;
2. le caratteristiche architettoniche dei manufatti o dei materiali da usare e le relative misure autorizzate dovranno essere rispettate inderogabilmente;
3. Il coprifossa, ai fini di una linearità architettonica dovrà rispettare le seguenti caratteristiche ed accessori: dimensioni max mt. 2,00 x mt. 0,80 x mt. 0,30 con altezza massima della spalletta di mt. 1,10, ove venga architettonicamente realizzata.

Inoltre la lapide del coprifossa potrà comprendere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e/o di morte), fotografia, uno o due portafiori, crocifisso o altro analogo simbolo religioso, lampada votiva ed altri eventuali piccoli decori.

Le aree circostanti i coprifossa, non potranno essere soggette a nessun tipo di piantumazione floreale ed arborea;

Il passaggio tra le fosse di inumazione dovrà essere minimo di mt. 0,50;

Per ogni opera in costruzione, giornalmente dovrà essere rimosso qualsiasi rifiuto scaturente dalla stessa;

Alla data di fine lavoro di ogni opera e alla rimozione del coprifossa, l'impresa dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, al trasporto a rifiuto dei materiali demoliti.

Art. 110

Responsabilità per l'esecuzione delle opere

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 111

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di manufatti edilizi, l'impresa deve recingere, a regola d'arte e secondo le norme di sicurezza vigenti l'area interessata.

È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere giornalmente trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

In caso di inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l'abbandono di materiali su aree pubbliche.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e reso libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 112

Orario di lavoro

Le imprese, per l'esecuzione di opere nel Cimitero, dovranno conformarsi agli orari indicati dagli Uffici comunali competenti:

È vietato lavorare nei giorni di sabato e domenica nonché in quelli festivi salvo per particolari esigenze tecniche, comunque autorizzate dal Sindaco.

Art. 113

Sospensione dei lavori

Dal 30 ottobre al 5 novembre (Commemorazione dei Defunti) sono sospesi nel cimitero tutti i lavori di costruzione, restauro, riparazioni in genere, apposizione di lapidi, epigrafi, introduzioni di materiali, ecc.

Entro tale data gli interessati debbono provvedere allo sgombero di tutti i materiali occorrenti o di risulta o attrezzi, dai viali e da qualsiasi altra parte del suolo del Cimitero, allo smontaggio delle impalcature, armature e ponteggi, salvo diversa disposizione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Tale norma, su disposizione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può essere applicata in occasione di particolari manifestazioni e di festività più rappresentative.

Art. 114

Vigilanza

L'Ufficio Servizi Cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Risultato favorevole il collaudo delle opere, redatto da tecnico abilitato a cura del concessionario, si procederà al rilascio della certificazione di agibilità tecnica e sanitaria.

Solo dopo aver espletato tali procedimenti sarà consentito il seppellimento.

Non è consentito il rilascio della certificazione di agibilità parziale delle opere.

L'inosservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo da parte delle ditte imprenditrici saranno sanzionate previa diffida.

Art. 115

Opere costruite in difformità

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre la rimozione delle opere costruite in violazione del presente Regolamento e del permesso concesso.

La sanzione sarà valutata con particolare riferimento al numero dei loculi realizzati in eccedenza percentualmente riferita al numero dei loculi concessi.

Il Sindaco, per tutte quelle opere che determinano aumenti di superficie e volumi concessi, ordinerà la demolizione del manufatto qualunque sia il tipo e l'entità della difformità eseguita in conformità alle citate norme.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 116

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle Leggi Sanitarie e in eventuali loro successive modifiche od integrazioni.

In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 117

Cautele

Chi domanda un servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca nel nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 118

Responsabile Servizi Cimiteriali

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra

preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 119

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'articolo 79 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 120

Concessioni scadute

Le concessioni, che all'entrata in vigore del presente regolamento risultano scadute, saranno rinnovate secondo quanto previsto dallo stesso.

Art. 121

Contratti non ancora stipulati

Per le concessioni, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è stato redatto il relativo contratto, si procederà alla relativa stipula secondo le disposizioni del presente Regolamento provvedendo alla registrazione solo in caso d'uso.

